

Visto per il controllo di regolarità contabile Sichtvermerk für die Buchhaltungskontrolle		La Direttrice reggente dell'Ufficio bilancio e appalti Die geschäftsführende Leiterin des Amtes für Haushalt und Vergaben	
Capitolo/Kapitel	Esercizio/Finanzjahr	Trento/Trient	

**CONSIGLIO REGIONALE
DEL TRENINO-ALTO ADIGE**

**REGIONALRAT
TRENTINO-SÜDTIROL**

**DELIBERAZIONE
DELL'UFFICIO DI
PRESIDENZA**

**BESCHLUSS
DES PRÄSIDIUMS**

N. 46/2024

Nr. 46/2024

SEDUTA DEL

SITZUNG VOM

13.11.2024

*In presenza dei
sottoindicati membri*

*In Anwesenheit der
nachstehenden Mitglieder*

*Presidente
Vicepresidente vicario
Vicepresidente
Segretaria questora
Segretaria questora
Segretario questore*

*Roberto Paccher
Dr. Josef Noggler
Daniel Alfreider
Lucia Maestri
Stefania Segnana
Luis Walcher*

*Präsident
Stellv. Vizepräsident
Vizepräsident
Präsidialsekretärin
Präsidialsekretärin
Präsidialsekretär*

*Assiste il
Segretario generale
del Consiglio regionale*

MMag. Jürgen Rella

*Im Beisein des
Generalsekretärs des
Regionalrates*

Assenti:

Abwesend:

<p>L'Ufficio di Presidenza delibera sul seguente OGGETTO:</p> <p>Approvazione di un atto organizzativo in materia di <i>whistleblowing</i> per l'attuazione del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24</p>	<p>Das Präsidium beschließt zu nachstehendem GEGENSTAND:</p> <p>Genehmigung eines Reglements auf dem Sachgebiet der Meldung von rechtswidrigen Handlungen - Whistleblowing - in Umsetzung des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 24 vom 10. März 2023</p>
---	--

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO REGIONALE

Visto il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, entrato in vigore il 15 luglio 2023, recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni normative nazionali”, che ha rivisto la disciplina in materia di whistleblowing, abrogando la precedente contenuta nell’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2002, n. 165;

Vista la delibera ANAC n. 311 di data 12 luglio 2023, con la quale, a seguito dell’entrata in vigore del menzionato decreto legislativo n. 24/2023, sono state approvate le *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”*;

Preso atto che con il decreto legislativo n. 24 del 2023 si introducono significative novità alla disciplina italiana dell’istituto del *whistleblowing*, rappresentate in particolare da:

- l’estensione dei destinatari degli obblighi;
- l’estensione delle condotte potenzialmente illecite ritenute meritevoli di segnalazione;
- la previsione del canale di segnalazione esterno gestito dall’Autorità anticorruzione (ANAC);
- il rafforzamento della tutela dei *whistleblower* con strumenti e garanzie finalizzate ad evitare il timore di effettuare le segnalazioni per le possibili conseguenze negative;

Visto, in particolare, l’articolo 4, comma 1, del d.lgs n. 24/2023, il quale prevede che *“I soggetti del settore pubblico e i soggetti*

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -

Nach Einsicht in das am 15. Juli 2023 in Kraft getretene gesetzvertretende Dekret Nr. 24 vom 10. März 2023 mit dem Titel „Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2019 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht und gegen die nationalen Rechtsvorschriften melden“, mit dem die Regelung auf dem Sachgebiet der Meldungen von rechtswidrigen Handlungen – Whistleblowing – überarbeitet und die vorherige, im Artikel 54-bis des Gesetzesdekretes Nr. 165 vom 30. März 2002 enthaltene Regelung abgeschafft worden ist;

Nach Einsicht in den Beschluss der nationalen Antikorruptionsbehörde ANAC Nr. 311 vom 12. Juli 2023, mit dem infolge des Inkrafttretens des vorgenannten gesetzvertretenden Dekretes Nr. 24/2023 die *„Leitlinien auf dem Sachgebiet des Schutzes von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht und gegen die nationalen Rechtsvorschriften melden. Verfahren für die Vorlage und Bearbeitung von externen Meldungen“* genehmigt worden sind;

Zur Kenntnis genommen, dass mit dem gesetzvertretenden Dekret Nr. 24/2023 wesentliche Neuerungen in die italienische Regelung des Instituts des Whistleblowings eingeführt werden, welche insbesondere Folgendes umfassen:

- die Ausweitung der Verpflichteten;
- die Erweiterung der potenziell rechtswidrigen Verhaltensweisen, die als meldewürdig angesehen werden;
- die Einrichtung eines externen Meldekanals, der von der Antikorruptionsbehörde (ANAC) verwaltet wird;
- den Ausbau des Schutzes der hinweisgebenden Person (Whistleblower) durch Maßnahmen und Garantien, die darauf abzielen, die Furcht vor möglichen negativen Folgen bei der Meldung von Verstößen abzubauen;

Im Besonderen nach Einsicht in den Artikel 4, Absatz 1, des gesetzvertretenden Dekretes Nr. 24/2023 der Folgendes vorsieht:

del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione”;

Visto il successivo comma 3 del medesimo articolo 4, il quale prevede che *“Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole”;*

Viste le circolari di data 11 luglio 2023, 25 agosto 2023, 25 ottobre 2023 e 2 maggio 2024 del Servizio Privacy del Consorzio dei Comuni trentini, Responsabile della Protezione dei dati (RPD) del Consiglio regionale, recanti, alla luce del d.lgs. 24/2023, indicazioni in tema di *whistleblowing*;

Ritenuto, in relazione alle previsioni del D.lgs. 23/2024, di sottoporre ad aggiornamento, rispettivamente, le modalità di segnalazione di condotte illecite, la procedura per il ricevimento delle segnalazioni e le modalità di gestione e di valutazione della segnalazione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

Ritenuto, in particolare, di procedere all'aggiornamento indicato all'alinea precedente mediante l'adozione di un atto organizzativo, allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che in data 4 novembre 2024, in occasione di apposito incontro, è stata data informativa della proposta di atto organizzativo di cui all'alinea precedente alle organizzazioni

„Die Akteure des öffentlichen Sektors und die Akteure des privaten Sektors richten nach Anhören der Vertretungen oder der Gewerkschaftsorganisationen gemäß Artikel 51 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 81 von 2015 im Sinne dieses Artikels eigene Meldekanäle ein, die, auch durch den Einsatz von Verschlüsselungstechnologien, die Vertraulichkeit der Identität des Hinweisgebers, der betroffenen Person und der in der Meldung genannten Personen sowie des Inhalts der Meldung und der zugehörige Dokumentation gewährleisten.“;

Nach Einsicht in den nachfolgenden Absatz 3 desselben Artikels 4, der festschreibt: *„Die Meldungen erfolgen schriftlich, auch in elektronischer Form, oder mündlich. Die internen mündlichen Meldungen erfolgen über Telefon oder ein anderes System für gesprochene Nachrichten oder, auf Wunsch des Hinweisgebers, im Rahmen eines persönlichen Treffens, das innerhalb einer angemessenen Frist vereinbart wird.“;*

Nach Einsicht in die Rundschreiben des Dienstes für Privacy des Gemeindenverbandes der Provinz Trient, dem Datenschutzbeauftragten des Regionalrates, vom 11. Juli 2023, 25. August 2023, 25. Oktober 2023 und vom 2. Mai 2024, in denen Empfehlungen hinsichtlich der Meldung von rechtswidrigen Handlungen angeführt sind;

Die Ansicht vertretend, dass ausgehend von den Vorgaben des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 24/2023 die Einzelvorschriften für die Meldung von rechtswidrigen Handlungen, das Verfahren für den Erhalt der Meldungen und die Einzelvorschriften für die Bearbeitung und Bewertung derselben von Seiten des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung aktualisiert werden sollen;

In der Ansicht, dass die im vorstehenden Absatz angeführte Aktualisierung durch den Erlass des diesem Beschluss als ergänzender und wesentlicher Bestandteil beiliegenden Reglements erfolgen soll;

Zur Kenntnis genommen, dass die Gewerkschaftsvertretungen am 4. November 2024 anlässlich einer Besprechung über den Entwurf des im vorstehenden Absatz genannten

sindacali;

Dato atto che le procedure e le disposizioni contenute nell'allegato atto organizzativo potranno subire modifiche in seguito all'eventuale adozione di una piattaforma informatica dedicata;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del D.lgs n. 24/2023, è stata predisposta la valutazione di impatto (DPIA) delle misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati e che è stata avviata la procedura per la consultazione prevista all'articolo 35, comma 2, del Regolamento generale per la protezione dei dati;

Visto l'art. 5 del Regolamento interno;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. Di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa, l'allegato atto organizzativo in materia di *whistleblowing* di cui al decreto legislativo n. 24/2024, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di riservarsi eventuali integrazioni dell'atto organizzativo all'esito della consultazione del RPD (Consorzio dei Comuni Trentini), ai sensi del comma 2 dell'articolo 35 del Regolamento generale per la protezione dei dati, sulla valutazione di impatto (DPIA) predisposta dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del D.lgs 24/2023.

Il presente provvedimento è pubblicato nel sito internet del Consiglio regionale, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente" sottosezione Altri contenuti - "Prevenzione della corruzione e Trasparenza" -

Reglements informiert wurden;

Hervorgehoben, dass die im beiliegenden Reglement enthaltenen Verfahren und Bestimmungen Änderungen unterliegen können, falls eine spezielle IT-Plattform eingeführt wird;

Zur Kenntnis genommen, dass im Sinne des Artikels 13, Absatz 6, des gesetzvertretenden Dekretes Nr. 24/2023 eine Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) der technischen und organisatorischen Maßnahmen erstellt wurde, die geeignet sind, ein Sicherheitsniveau zu gewährleisten, das den spezifischen Risiken, die aus den durchgeführten Verarbeitungsvorgängen resultieren, angemessen ist, und dass das Verfahren zwecks Anhörung des Datenschutzbeauftragten gemäß Artikel 35, Absatz 2, der Datenschutz-Grundverordnung eingeleitet wurde;

Nach Einsicht in den Artikel 5 der Geschäftsordnung;

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit -

b e s c h l i e ß t

1. Aus den in den Prämissen dargelegten Gründen das beiliegende Reglement auf dem Sachgebiet der Meldung von rechtswidrigen Handlungen – Whistleblowing – in Umsetzung des gesetzvertretenden Dekretes Nr. 24/2023, das ergänzender und wesentlicher Bestandteil des vorliegenden Beschlusses ist, zu genehmigen.

2. Sich allfällige Ergänzungen des Reglements nach Abschluss der gemäß Artikel 35, Absatz 2, der Datenschutz-Grundverordnung vorgesehenen Anhörung des Datenschutzbeauftragten (Gemeindenverband der Provinz Trient) zu der vom Regionalrat im Sinne des Artikels 13, Absatz 6, des gesetzvertretenden Dekretes Nr. 24/2023 durchgeführten Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) vorzubehalten.

Vorliegende Maßnahme wird auf der Homepage des Regionalrates in der Sektion „Transparente Verwaltung“ in der Rubrik „Andere Inhalte - Vorbeugung der Korruption - WHISTLEBLOWING - Meldung

“WHISTLEBLOWING - Segnalazione di presunti illeciti”, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di trasparenza con le garanzie di riservatezza previste dalla normativa in materia.

vermeintlicher rechtswidriger Handlungen“ gemäß den auf dem Sachgebiet der Transparenz geltenden Vorschriften und unter Beachtung der entsprechenden Datenschutzbestimmungen veröffentlicht.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

Gegen diese Maßnahme können alternativ nachstehende Rekurse eingelegt werden:

a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'articolo 29 e ss. del D.lgs. 104/2010;


a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient, der von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 60 Tagen im Sinne des Art. 29 ff. des GvD Nr. 104/2010 einzulegen ist;

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

b) außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb 120 Tagen im Sinne des DPR Nr. 1199/1971 einzulegen ist.

IL PRESIDENTE/DER PRÄSIDENT

- Roberto Paccher -



IL SEGRETARIO GENERALE/DER GENERALSEKRETÄR

- MMag. Jürgen Kella -



SV/ND

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



REGIONALRAT
DER AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

Atto organizzativo in materia di *whistleblowing*

Novembre 2024

SOMMARIO

<i>Art. 1 - Definizioni</i>	3
<i>Art. 2 - Destinatario delle segnalazioni</i>	3
<i>Art. 3 - Soggetti segnalanti</i>	3
<i>Art. 4 - Ambito della violazione</i>	4
<i>Art. 5- Canale interno di segnalazione al RPC del Consiglio regionale</i>	5
<i>Art. 6 - Procedura per la segnalazione</i>	7
<i>Art. 7 - Attività di accertamento delle segnalazioni</i>	8
<i>Art. 8 - Tutela della riservatezza</i>	9
<i>Art. 9 - Canale esterno di segnalazione</i>	10
<i>Art. 10 - Divieto di ritorsione ed altre misure di protezione accordate a chi effettua segnalazioni, denunce all'Autorità giurisdizionale competente o divulgazioni pubbliche</i>	11
<i>Art. 11 - Segnalazione di misure discriminatorie o ritorsive</i>	12
<i>Art. 12- La responsabilità del segnalante</i>	12
<i>Art. 13 - Disposizioni finali</i>	13

Art. 1 - Definizioni

Ai fini della presente procedura si intende per:

- a) “Violazioni”: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica e che consistono in violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali) come meglio dettagliate all’art. 2 del D. Lgs n. 24 del 10 marzo 2023;
- b) “Segnalazione”: la comunicazione di informazioni sulle violazioni presentata secondo la prevista procedura.
- c) “Whistleblower” o “Segnalante”: persona che segnala violazioni di cui è venuto a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo;
- d) “Facilitatore”: persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- e) “Persona coinvolta”: persona menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella segnalazione;
- f) “RPC”: Responsabile della Prevenzione della Corruzione nella persona del Segretario generale.

Art. 2 - Destinatario delle segnalazioni

Le informazioni sulle violazioni di cui i segnalanti sono venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo vanno trasmesse al Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) esclusivamente attraverso il canale interno.

Art. 3 - Soggetti segnalanti

Ai sensi degli articoli 2, comma 6, lettera g) e 3, commi 3 e 4, del D.lgs n. 24 del 2023, possono trasmettere le segnalazioni i seguenti soggetti:

- a. dipendenti del Consiglio regionale anche se in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni in posizione di comando, distacco (o situazioni analoghe);
- b. lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, tirocinanti, volontari che svolgono o prestano attività presso il Consiglio regionale;
- c. i dipendenti delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio, nonché i dipendenti di società ed enti di diritto privato sottoposto a controllo pubblico da parte dell’Ente, limitatamente a violazioni che coinvolgono l’Ente;

- d. lavoratori o collaboratori del Consiglio regionale che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- e. persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso il Consiglio regionale o di altri soggetti del settore pubblico, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Consiglio regionale;
- f. dipendenti in periodo di prova;
- g. persone per le quali il rapporto giuridico con il Consiglio regionale:
 - non è ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
 - è già cessato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto giuridico.

Art. 4 - Ambito della violazione

La violazione può riguardare:

- il diritto nazionale: illeciti civili, amministrativi, penali, contabili;
- il diritto dell'Unione Europea, in particolare:
 - illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 24/2023 e tutte le normative nazionali che ne danno attuazione, anche se non espressamente citate nel richiamato allegato;
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri;
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, comprese le norme in materia di concorrenza e di aiuti di stato e di imposta sulle società;
 - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori richiamati.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate
- attività illecite, non ancora compiute, ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti.

La segnalazione è effettuata a salvaguardia dell'integrità della Pubblica Amministrazione. Pertanto, il segnalante non dovrà utilizzare lo strumento in argomento per:

- perseguire scopi meramente personali;
- effettuare contestazioni e/o rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l'Amministrazione, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici;
- veicolare notizie palesemente prive di fondamento o informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico o, ancora, informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cc.dd. voci di corridoio);
- segnalare irregolarità nella gestione od organizzazione dell'attività.

Sono, inoltre, escluse dall'ambito di applicazione del D. Lgs n. 24/2023 le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali, per le quali si rimanda alla rispettiva norma.

Art. 5- Canale interno di segnalazione al RPC del Consiglio regionale

La segnalazione va indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Consiglio regionale (il Segretario generale) tramite una delle seguenti modalità:

- **IN FORMA-SCRITTA**, attraverso l'utilizzo di una procedura informatica, qualora istituita¹;
- **IN FORMA SCRITTA**, utilizzando l'apposito modulo presente sul portale del Consiglio regionale, nella sezione *Amministrazione trasparente – sezione Altri contenuti - Prevenzione della corruzione; Whistleblowing - Segnalazione di presunti illeciti*. Il modulo compilato può essere alternativamente:
 - 1) consegnato a mani, in busta chiusa con dicitura “segnalazione di illecito – whistleblowing”, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione (il Segretario generale);
 - 2) inviato in busta chiusa tramite posta ordinaria o raccomandata con ricevuta di ritorno. La busta deve essere intestata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e deve recare la dicitura “segnalazione di illecito – whistleblowing”.
 In entrambe i casi la busta chiusa dovrà contenere ulteriori **due buste chiuse**: la prima, contenente i dati identificativi del segnalante, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento, e l'indicazione del suo recapito; la seconda,

¹ L'eventuale istituzione della piattaforma e la relativa procedura informatica per le segnalazioni sono rese visibili sul portale del Consiglio regionale alla pagina dedicata, sotto la voce “Amministrazione trasparente”, sezione “Altri contenuti”, sotto-sezione “prevenzione della corruzione”, cartella “Whistleblowing” (cfr. link <https://www.consiglio.regione.taa.it/it/banche-dati/page-1523.asp>).

contenente la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla medesima segnalazione.

La busta chiusa oggetto di consegna o spedizione, con al proprio interno le ulteriori due buste, dovrà recare anche la dicitura “segnalazione di illecito – whistleblowing”.

Una volta pervenuta al destinatario, la busta principale sarà oggetto di protocollazione riservata, tramite scansione e registrazione del solo involucro esterno.

- **IN FORMA ORALE**, contattando direttamente il RPC. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Possono essere trasmesse segnalazioni anche in forma anonima.

Ai fini dell'applicazione delle misure di protezione, le segnalazioni scritte anonime sono registrate mediante protocollazione riservata a cura del RPC, il quale può servirsi dell'apporto di altro personale specificatamente nominato. Le stesse e la relativa documentazione devono essere conservate in busta chiusa sigillata, per massimo cinque anni dalla data di ricezione e in luogo riservato accessibile esclusivamente al personale autorizzato.

Al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte del RPC, è necessario che la segnalazione sia circostanziata.

In particolare, è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Inoltre, per rendere possibile ogni intervento conseguente, è fondamentale che la segnalazione riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti (divieto di riferire “de relato”), nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della violazione.

È utile che alla segnalazione siano allegati documenti che possano comprovare i fatti segnalati, nonché gli altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Per l'istituzione di una piattaforma informatica il Consiglio regionale può avvalersi di un fornitore esterno di servizi informatici. Quest'ultimo dovrà essere nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (Ue) 2016/679 (GDPR).

Se istituita, la procedura informatica di segnalazione interna garantisce, attraverso l'applicazione di strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore, delle persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione in tutte le fasi della procedura medesima. Tali informazioni saranno accessibili esclusivamente al RPC.

Il sistema informatico deve rilasciare al segnalante una ricevuta contenente il Key code, la cui conservazione sarà necessaria per l'accesso alla piattaforma e per apportare eventuali modifiche della segnalazione.

Il RPC è l'unico soggetto abilitato, mediante specifiche credenziali di accesso al portale, alla lettura delle segnalazioni e, pertanto, è responsabile della custodia di tali credenziali e adotta ogni precauzione affinché nessun altro, al di fuori dei soggetti autorizzati, possa acquisirle o accedere al portale per mezzo delle stesse.

Art. 6 - Procedura per la segnalazione mediante il canale interno

Fermo restando quanto previsto all'articolo 9 in punto di segnalazione esterna, il segnalante effettua la propria segnalazione mediante il canale interno di cui all'articolo precedente.

Ad eccezione delle segnalazioni che pervengano in forma anonima, per le quali, ove si tratti di segnalazioni orali, il RPC redige un pro-memoria riservato non soggetto a protocollazione, al segnalante è trasmesso avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

Dopo la sua protocollazione in modalità riservata, la segnalazione scritta ricevuta è custodita ai sensi di legge, in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza.

Il RPC mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni. Egli fornisce diligente seguito alle segnalazioni ricevute e fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di

ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Ove sia richiesto un colloquio con il RPC, quest'ultimo, oltre al rilascio dell'avviso di ricevimento, è tenuto, se richiesto dal segnalante, a fissare un appuntamento entro 20 giorni.

Le segnalazioni scritte anonime pervenute sono registrate e conservate nel protocollo riservato, in modo che le stesse possano essere rintracciate nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

Le medesime segnalazioni scritte anonime sono prese in carico alla condizione che risultino manifestamente fondate e se da queste emergano elementi utili per la ricostruzione e l'accertamento di illeciti a vario titolo rilevanti. Nel caso in cui dalle circostanze e dagli elementi di contesto della segnalazione anonima sia facilmente identificabile il soggetto segnalante, quest'ultimo dovrà beneficiare delle garanzie previste dalla normativa.

Art. 7 - Attività di accertamento delle segnalazioni

All'atto del ricevimento della segnalazione il RPC provvede all'esame preliminare della stessa, mirato ad accertare la sussistenza delle violazioni previste all'articolo 1. A tal fine può chiedere al segnalante elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante acconsenta.

Valutata l'ammissibilità della segnalazione e quando non ricorrano gli estremi per l'archiviazione (ad esempio, segnalazione inammissibile, infondata o di competenza di altra amministrazione), il RPC avvia la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante. Avvalendosi, se del caso, di altri soggetti eventualmente da lui coinvolti ed autorizzati al trattamento dei dati, il RPC esamina la segnalazione e svolge le attività di verifica ritenute opportune per la decisione finale. Rientrano, a titolo esemplificativo, le richieste di chiarimenti, documenti, informazioni o le audizioni.

Il RPC e gli eventuali ulteriori soggetti coinvolti operano con la massima cautela per non rivelare l'identità del segnalante e delle eventuali persone indicate nella segnalazione. Gli stessi garantiscono la massima riservatezza ed il rispetto del principio di imparzialità.

Qualora contenga l'identificazione del segnalante, la segnalazione deve essere anonimizzata e deve essere garantito l'oscuramento dei dati identificativi del segnalante e delle altre persone coinvolte.

Se all'esito delle verifiche effettuate la segnalazione risulta fondata, in tutto o in parte, il RPC, in relazione alla natura della violazione, provvede a:

1. promuovere gli atti di propria competenza, inclusi quelli relativi all'esercizio dell'azione disciplinare, applicando le sanzioni in relazione alla gravità dei fatti riscontrati;
2. presentare segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, se sussistono i presupposti di legge, previa informazione al segnalante;
3. adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

Art. 8 - Tutela della riservatezza

Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 24/2023, l'identità del segnalante, ove comunicata o nei casi in cui sia comunque, direttamente o indirettamente, desumibile o ricavabile, non può essere rivelata, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Allo stesso modo è tutelata l'identità delle persone coinvolte e menzionate nelle segnalazioni fino alla conclusione dei procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni stesse.

Per identità si intende non solo il nominativo della persona, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identità della persona stessa. Pertanto, l'intera procedura e gestione della segnalazione ricevuta attraverso il canale interno avviene in modalità riservata, in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza.

Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l'accesso ai dati è consentito esclusivamente al RPC, soggetto competente appositamente formato e debitamente autorizzato al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del Reg. (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003 e ss. mm. ii.

Nel caso la segnalazione avvenga con modalità diverse da quanto previsto nel presente disciplinare, o pervenga a persone diverse dal RPC, le persone riceventi la segnalazione adottano tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza del

segnalante, del facilitatore, delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione e della eventuale documentazione allegata e provvedono a trasmettere tempestivamente quanto ricevuto all'RPC.

La conservazione dei dati avviene a norma di legge e per il tempo necessario all'accertamento della fondatezza della segnalazione e, se del caso, all'adozione dei provvedimenti conseguenti e/o all'esaurirsi di eventuali azioni avviate a seguito della segnalazione. Successivamente, tali dati sono distrutti. In ogni caso, la conservazione dei dati non può superare il termine dei cinque anni dalla data in cui viene comunicato al segnalante l'esito finale della procedura di segnalazione.

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'Ente contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare si fonda su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti ad essa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

La segnalazione è sottratta all'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii e dall'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e seguenti del D. Lgs. 33/2013.

Art. 9 - Canale esterno di segnalazione

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna, che il segnalante può utilizzare nei seguenti casi, come previsto all'art. 6 del D. Lgs n. 24/2023:

- a) il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dallo stesso Decreto;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La stessa Autorità mette a disposizione sul proprio sito web le indicazioni e le modalità da seguire per utilizzare tale canale.

Art. 10 - Divieto di ritorsione ed altre misure di protezione accordate a chi effettua segnalazioni, denunce all’Autorità giurisdizionale competente o divulgazioni pubbliche

Le persone che segnalano all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), divulgano pubblicamente o segnalano al RPC violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo non possono subire alcuna ritorsione.

Nel presente paragrafo e in quelli immediatamente successivi, si intendono ricomprese nel termine “segnalante” tutte le persone di cui all’art. 3.

L’assenza di natura ritorsiva dei comportamenti, atti o omissioni previsti dall’art. 17 del D. Lgs n. 24/2023 nei confronti del segnalante deve essere provata da colui che li ha posti in essere; salvo prova contraria, si presume che gli stessi siano conseguenza della segnalazione.

Le condotte di natura ritorsiva sono esemplificate all’art. 17, comma 4, del richiamato Decreto Legislativo.

I divieti di ritorsione e le misure di protezione previste per il whistleblower si applicano anche a:

- a) Persone dello stesso contesto lavorativo che assistono il segnalante nel processo di segnalazione (“facilitatori”), la cui identità deve essere mantenuta riservata;
- b) Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che hanno con lui un rapporto abituale e corrente;
- d) Enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora;
- e) Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante;
- f) Persone che hanno effettuato una segnalazione anonima, che sono state successivamente identificate, e che hanno subito ritorsioni.

Si precisa che l'inversione dell'onere della prova non opera nei casi in cui a lamentare una ritorsione sia uno dei soggetti di cui dalla lett. a) alla lett. e). Dunque, spetta ai suddetti soggetti fornire la prova di aver subito una ritorsione.

Art. 11 - Segnalazione di misure discriminatorie o ritorsive

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata esclusivamente all'ANAC dall'interessato, secondo le modalità previste da ANAC e disponibili sul sito dell'Autorità. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

In caso per errore, la comunicazione di misure ritorsive pervenga ad un soggetto diverso da ANAC (ad esempio il RPC) costui, garantendo la necessaria riservatezza, provvede a trasmetterla tempestivamente ad ANAC, dandone contestuale comunicazione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

Qualora vengano accertate dall'ANAC misure discriminatorie, il responsabile che le ha adottate può incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs n. 24/2023.

L'adozione di misure discriminatorie o ritorsive è fonte di responsabilità disciplinare.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Amministrazione sono nulli.

Il Consiglio regionale promuove, a tutela dei segnalanti, un'efficace attività di comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione delle violazioni, a tutela del pubblico interesse, nell'ambito dei percorsi di formazione sull'etica pubblica e del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

Art. 12- La responsabilità del segnalante

Le tutele del segnalante non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile di cui all'art. 16 co. 3 del D. Lgs n, 24/2023 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Art. 13 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda al D. Lgs n. 24/2023, alle indicazioni fornite da ANAC in materia e alla normativa vigente.

La procedura e le disposizioni individuate nel presente atto possono essere sottoposti a eventuale revisione, qualora necessario.